

Roma, 19 aprile 2021

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione Generale per la Politica
Industriale e la Competitività - Uff. XVIII
Via Molise, 2
00187 Roma

**CONSORZIO AZIENDA SERVIZI AMBIENTE - ASA
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

- 0 -

RELAZIONE EX ART. 40, COMMA 1-BIS, D. LGS. 270/1999

- 0 -

Il sottoscritto prof. avv. Stefano Ambrosini, in qualità di commissario straordinario del Consorzio Azienda Servizi Ambiente – ASA in amministrazione straordinaria, si pregia di sottoporre al Ministero vigilante, al Comitato di Sorveglianza, al Tribunale e ai Creditori la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 40, comma 1-*bis*, d. lgs. 270/1999.

PERIODO DI RIFERIMENTO

L'elaborato in questione ha ad oggetto la rappresentazione della situazione patrimoniale/economica dell'ente relativa al periodo dall'1/1/20 al 30/6/20.

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

A fronte di quanto stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2016 (approvazione dei modelli standard della relazione periodica prevista dall'art. 40, comma 1-*bis*, del d.lgs. 270/99) e dalla comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. N. 0289686 del 15 settembre 2016, la relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione è stata redatta in conformità al modello standard stabilito con il predetto decreto, che si allega alla presente **sub 1**.

I dati indicati nel modello allegato *sub* 1 sono, sostanzialmente, diretta derivazione dei dati contabili.

A completamento dell'informativa, con riferimento al valore dell'attivo della procedura, si segnala quanto segue.

Allo stato, le residue componenti dell'attivo della procedura da realizzare, riferite alla data del 30 giugno 2020, sono costituite da impianti, terreni, crediti e partecipazioni.

Quanto ai primi, l'amministrativista incaricato dalla Procedura (su autorizzazione del Comitato di Sorveglianza) avv. Teodosio Pafundi, ha proseguito negli approfondimenti prodromici all'instaurazione dell'iniziativa giudiziale nei confronti del soggetto che gestisce senza titolo l'impianto di depurazione sito nei Comuni di Feletto e Bosconero (TO), la stazione di pompaggio di Lusigliè (TO) e i tratti di rete idrica e fognaria; iniziativa, questa, finalizzata ad ottenere (i) l'accertamento della titolarità dei beni in esame in capo al Consorzio; (ii) la restituzione degli stessi a favore della Procedura; (iii) il risarcimento del danno conseguente all'indebito utilizzo.

Una volta ultimati gli accertamenti tecnici tuttora in corso, si darà luogo all'instaurazione della causa.

L'esito di tale iniziativa in termini di prospettive d'incremento dell'attivo non è, allo stato, agevolmente pronosticabile, in ragione della peculiarità della fattispecie e della necessità di completare le verifiche in merito al valore dei cespiti in questione (iscritti in contabilità, al netto dei fondi, per euro 6.306.875,13) e alla stima dei canoni per il godimento dei cespiti medesimi.

Il Consorzio risulta altresì titolare di alcuni terreni in zone montane del Canavese difficilmente accessibili, dal valore commerciale pressoché nullo, in relazione ai quali il commissario si riserva di pubblicare un invito a manifestare interesse, al fine di sondare il mercato. Laddove tale tentativo non dovesse sortire alcun effetto (com'è verosimile, alla luce della natura e della collocazione degli stessi), il commissario si vedrà costretto a formulare al Ministero vigilante istanza di abbandono dei beni in questione (*c.d. derelictio*).

Con riferimento ai crediti, l'importo, indicato nella voce "Crediti vs Terzi al punto 8 del prospetto allegato *sub* 1, colonna "In Totale", è rappresentato dal valore contabile dei crediti della procedura (eccetto quelli confluiti nelle altre voci del prospetto) al 30 giugno 2020. Nello specifico, quanto ai crediti da realizzare (prospetto "8. Attivo/entrate" voce "Crediti vs Terzi"), si è proceduto nel semestre di riferimento, **i**) a imputare a perdite su crediti o a sopravvenienze passive gli importi relativi a poste

che non rappresentano crediti recuperabili in quanto riferiti a posizioni già definite ovvero a poste non rappresentative di crediti (partita "crediti per imposte anticipate") ovvero a debitori falliti e **ii**) a effettuare accantonamenti a fondi svalutazione per i crediti ritenuti non realizzabili. Quanto precede al fine di consentire una rappresentazione diretta dell'attivo che si ritiene realizzabile.

L'importo dei crediti, ridotto dei fondi svalutazione, è indicato nella colonna "Stima" e rappresenta l'importo che il Commissario ritiene ragionevolmente recuperabile.

In particolare, si tratta delle seguenti voci:

- crediti verso ASA Servizi contratto servizi: euro 1.012.500
- crediti nei confronti delle associazioni sindacali per maggiori pagamenti effettuati post commissariamento: euro 11.622,44
- crediti verso clienti (sollecitati e in attesa di esito): euro 165.960,76

L'importo della colonna "Realizzo" dei "Crediti vs Terzi", indicato al punto 8 del prospetto allegato *sub 1*, è relativo agli incassi di crediti intervenuti in corso di procedura, la parte prevalente dei quali è relativa al periodo in cui il Consorzio ASA esercitava attività d'impresa.

I "Crediti vs erario" sono indicati per l'importo sorto post apertura della procedura al netto dei debiti erariali in prededuzione. Sono in corso approfondimenti circa la possibilità di compensazione tra poste creditorie e debitorie.

Con riferimento alle partecipazioni, indicate nella riga "Varie" al punto 8 del prospetto allegato *sub 1*, si evidenzia che, anche a seguito dell'invito ripetutamente rivolto dal commissario ai liquidatori della partecipata, risulta essere stata depositata istanza di fallimento per la partecipata Vico Energia s.r.l. Sono pertanto state considerate con valore di possibile realizzo azzerato, nella riga "Varie" al punto 8, le partecipazioni in società assoggettate a procedura concorsuale ovvero ritenute prive di possibilità di realizzo (ASA Impianti, in relazione alla quale è stata informalmente preannunciata dall'amministratore unico la convocazione della delibera per la messa in liquidazione).

Quanto ai rapporti con la controllata Asa Servizi s.r.l. in a.s., si segnala che, al 30 giugno 2020, la posizione creditoria/debitoria è la seguente:

- credito di Euro 3.928.097,48 sorto successivamente al 23 giugno 2010 (e, pertanto, prededucibile chirografario) per attività svolte dal Consorzio ASA per conto di ASA Servizi, al quale va aggiunto il credito (prededucibile e assistito dal privilegio per spese di giustizia ex artt.

2755 e 2770 c.c.) maturato dal Consorzio ASA in relazione all'espletamento, a beneficio dell'ASA Servizi, dei servizi di carattere amministrativo, gestionale, contabile, tecnico ed operativo di supporto all'ufficio commissariale, in conformità alle intese negoziali intercorse tra le procedure e pari, al 30 giugno 2020, a Euro 1.012.500,00, oltre agli accessori di legge, in relazione al quale ASA Servizi effettuerà il relativo pagamento per le competenze maturate sino alla data di riferimento della presente relazione solamente una volta ottenuto il parere favorevole da parte del Comitato di Sorveglianza (al quale è stata trasmessa apposita informativa/istanza nel gennaio 2020, poi oggetto di successive integrazioni);

- debito di Euro 2.763.718,39 sorto prima del 23 giugno 2010, ammesso al passivo per Euro 4.591.718,39 (l'importo di euro 2.763.718,39 è al netto delle riduzioni/compensazioni per Euro 1.827.704,37, già considerando la futura rinuncia parziale di ASA Servizi al credito ammesso, non dovuto per Euro 631.506,38, per il quale ci si appresta a dare corso agli adempimenti del caso, non appena definiti i rapporti di cui al punto che precede).

Con riferimento alle tempistiche prevedibili per il completamento della liquidazione dell'attivo ed alle prospettive di recupero si forniscono le seguenti indicazioni:

- quanto al realizzo dell'impianto di depurazione, della stazione di pompaggio e della rete idrica, le tempistiche sono connesse a quelle dell'instaurando giudizio finalizzato ad ottenere l'accertamento della titolarità in capo al Consorzio dei predetti cespiti e la condanna al risarcimento del danno per l'indebito utilizzo, ferma restando la possibilità di valutare la chiusura della procedura anche in pendenza del medesimo, avvalendosi dello strumento previsto in sede fallimentare dall'art. 118, 2° comma, l. fall. (già utilizzato, a quanto consta, dal Ministero vigilante); le prospettive di realizzo non sono agevolmente pronosticabili, in ragione – come già osservato – della peculiarità della fattispecie e della necessità di completare le verifiche in merito al valore dei cespiti in questione (iscritti in contabilità, al netto dei fondi, per euro 6.306.875,13) e alla stima dei canoni per il godimento dei cespiti medesimi;
- quanto al realizzo dei terreni, appare lecito ipotizzare che l'*iter* di vendita/abbandono possa perfezionarsi entro la fine del 2021; le prospettive di realizzo sono pressoché nulle;

- quanto alle partecipazioni, non sussistono prospettive di recupero, in considerazione, da un lato, del venir meno dell'offerta formulata dal Comune di Valchiusa e dell'insolvenza della Vico Energia (che ha depositato istanza di fallimento in proprio); dall'altro, dell'inattività dell'ASA Impianti sin dalle origini e dell'imminente messa in liquidazione della stessa;
- quanto alla conclusione dell'attività di recupero crediti, sembra potersi affermare che, ferme le svalutazioni operate in merito alle poste prive di prospettive di realizzo, la stessa possa proseguire, in via stragiudiziale, per tutto il 2021 in relazione alle poste residue, riservandosi il commissario, all'esito, la formulazione di apposita istanza di abbandono delle pretese irrecuperabili.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

L'andamento della gestione (*recte*: liquidazione, stante la cessazione dell'esercizio dell'impresa) è desumibile, tra l'altro, dal modello standard che è allegato alla presente relazione *sub* 1 e da quanto esposto nel paragrafo che precede.

Si segnala che sta proseguendo l'attività stragiudiziale di recupero dei crediti risultanti dalle scritture contabili, fermo quando sopra esposto in merito alla svalutazione della pressoché totalità di essi. Come già messo in luce, l'attività in questione si è sin da subito caratterizzata da numerose criticità, vuoi in ragione delle precarie condizioni economiche di molti debitori (spesso insolventi), vuoi dell'assenza di supporto documentale per numerose pretese creditorie, vuoi, ancora, alla luce delle contestazioni sollevate in plurime occasioni circa l'inadempimento del Consorzio ASA alle obbligazioni assunte, tant'è che l'importo indicato in contabilità è risultato del tutto abnorme rispetto all'entità delle pretese contraddistinte da effettive prospettive di recupero, donde la necessità di procedere alla sua svalutazione.

Come sopra evidenziato, sono poi in corso gli adempimenti funzionali all'alienazione/abbandono dei residui beni, fermo quanto detto con riferimento all'impianto di depurazione, alla stazione di pompaggio e ai tratti di rete idrica.

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO

Con riferimento alle cause attive e passive si segnala quanto segue.

1. Le cause attive

1.1. Consorzio ASA in a.s. / Enti Consorziati (Corte di Cassazione; R.G. 8326/2020)

Come più volte messo in luce, con lodo del 10 febbraio 2016 il Collegio arbitrale composto dal Presidente avv. Marco Casavecchia e dagli arbitri prof. avv. Vittorio Barosio e prof. avv. Giuseppe Di Chio aveva condannato le comunità montane Alto Canavese, Valle Sacra e Val Chiusella e Valli Orco e Soana, nonché i comuni di Bosconero, Busano, Ciconio, Favria, Feletto, Lusiglié, Oglianico, Ozegna, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Salassa, San Ponso, Velpèrga, Pertusio a ripianare le perdite subite dal Consorzio negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (per un ammontare complessivo di euro 37.250.509,46 oltre agli interessi), nonché a pagare i debiti contratti dall'ASA, da quantificarsi all'esito della procedura di amministrazione straordinaria, al netto delle somme incassate (il "Lodo").

Il Lodo era stato reso oggetto di quattro distinte impugnazioni per nullità (successivamente riunite al giudizio contraddistinto dal R.G. n. 609/2017) dinanzi alla Corte d'Appello di Torino.

Con sentenza parziale n. 1367 pubblicata il 23 luglio 2018 la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità del Lodo e, con successiva sentenza n. 1910 pubblicata il 28 novembre 2019, i Giudici di seconde cure hanno accolto l'impugnazione e, conseguentemente, rigettato tutte le domande proposte dal Consorzio, dichiarando compensate le spese del giudizio; e ciò sul rilievo che, non essendo possibile determinare quale porzione delle perdite verificatasi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 maggio 2010 sia ascrivibile alle attività rientranti nell'oggetto sociale (e avendo comunque l'Asa omissis di fornire idonea prova al riguardo), i consorziati debbano essere mandati assolti da qualsiasi pretesa.

Il commissario, all'uopo autorizzato dal Comitato di Sorveglianza, in data 22 febbraio 2020 ha proposto ricorso per Cassazione avverso le suddette sentenze della Corte torinese, con il patrocinio del prof. avv. Marco Aiello, instando per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente conferma del Lodo.

Al ricorso è stato assegnato il numero di ruolo generale 8326/2020.

L'udienza pubblica non è ancora stata fissata.

2. I giudizi di opposizione allo stato passivo

2.1. Consorzio ASA in a.s. / Comune di Cuorgnè (Corte di Cassazione; R.G. 18044/2015; R.G. 18046/2015)

Con decreto pubblicato il 5 giugno 2015 il Tribunale di Ivrea ha respinto l'opposizione proposta dal Comune di Cuornè (e rubricata al n. R.G. 686/2011) per l'ammissione al passivo dei propri asseriti crediti – quantificati nell'importo di euro 3.000.000,00, oltre agli accessori – connessi a una convenzione stipulata tra le parti l'11 ottobre 2005.

Con decreto del 15 giugno 2015 il Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile l'ulteriore opposizione formulata dal Comune (R.G. n. 687/2011), sul presupposto dell'intervenuta consumazione del potere di impugnazione, in ragione della proposizione del precedente ricorso.

A seguito della notifica, da parte del Comune, dei ricorsi per Cassazione avverso i provvedimenti con cui il Tribunale aveva respinto le suddette opposizioni allo stato passivo, la Procedura ha provveduto alla notifica dei controricorsi ex art. 370 c.p.c.

Con ordinanza resa il 18 dicembre 2019 e depositata il 28 febbraio 2020 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Cuornè (R.G. 18046/2015), accogliendo *in toto* le tesi difensive della Procedura e condannando il Comune alle spese del giudizio.

L'altro giudizio (R.G. 18044/2015) è tuttora pendente.

3. Altre cause

3.1. Consorzio ASA in a.s. / Comune di Cuornè + 2 (Tribunale di Ivrea – Giudice Dott.ssa Frojo – R.G. 1870/2020)

Si tratta del giudizio instaurato dalla Procedura dinanzi al Tribunale di Ivrea finalizzato ad ottenere la convalida dell'offerta per intimazione ex art. 1209 ss. c.c. proposta nei confronti del Comune di Cuornè, dell'Unione Montana Val Gallenca e dell'Unione Montana Alto Canavese, quali successori dell'ex Comunità Montana Alto Canavese, in relazione all'area sulla quale sorge la discarica di Rivara (TO), Località Rossetti, nell'ambito della quale è stato nominato sequestratario l'arch. Guido Fugiglando di Torino.

Tale procedimento ha la finalità di perfezionare l'*iter* a suo tempo promosso dal Consorzio in conseguenza del rifiuto opposto dall'ex Comunità Montana di riprendere in consegna la suddetta area, a seguito dello scioglimento disposto dal commissario dai contratti costitutivo del diritto di superficie e d'appalto per la gestione *post mortem* della discarica stipulati dal Consorzio *in bonis*.

LO STATO PASSIVO

In data 29 luglio 2020, a seguito del rinvio disposto per la sospensione generalizzata delle attività giudiziarie per Covid, si è tenuta l'udienza di verifica delle domande ultratardive di credito (n. 6 posizioni, per complessivi euro 2.046.648,11), il cui esito è sintetizzato nel seguente prospetto:

- prededuzioni: euro 37.311,55
- privilegiati: euro 1.926.451,94
- chirografari: euro 2.882,62
- esclusi: euro 483,52

LE DISPONIBILITA' LIQUIDE E LE PROSPETTIVE DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

Le movimentazioni intervenute nel periodo di riferimento sono illustrate negli estratti conto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, che si producono **sub 2**.

Quanto alle prospettive di riparto dei creditori, le incognite connesse all'evoluzione del giudizio arbitrale contro gli Enti consorziati (attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione) hanno impedito al Consorzio, fino ad oggi, di dar luogo a distribuzioni di liquidità a favore dei propri creditori, tenuto conto dell'incapienza della Procedura.

Non essendovi infatti da tempo certezze in ordine all'integrale soddisfacimento dei crediti prededucibili, il commissario, in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 111-bis l. fall. (norma applicabile, in via analogica, all'amministrazione straordinaria), si è trovato – e si trova tuttora – nell'obiettiva impossibilità di procedere al pagamento non solo dei crediti concorsuali, bensì anche degli oneri maturati in costanza di amministrazione e, in particolare, degli stessi creditori ipotecari "capianti" (vale a dire Banca Nazionale del Lavoro e Centro Leasing), tant'è che, negli ultimi anni, le uscite di cassa sono limitate ai costi strettamente funzionali alla gestione della Procedura (spese di giustizia, dipendenti dell'ufficio amministrativo, spese di cancelleria, ecc.).

Tale quadro ha impedito, allo stato, di far luogo a distribuzioni a favore degli ipotecari "capianti", in considerazione del fatto che *"le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile"* –

oggetto di accantonamento necessario ex art. 113, l. fall. – appaiono di entità tale da assorbire integralmente la liquidità disponibile.

La definizione dei rapporti tra la procedura “madre” Consorzio ASA e l'amministrazione straordinaria della controllata al 100% ASA Servizi s.r.l., in relazione al credito maturato dalla prima per servizi tecnico-amministrativi svolti a favore della seconda in forza del contratto di servizi (questione, questa, all'esame del Comitato di Sorveglianza), consentirà di valutare la sussistenza dei presupposti per dar luogo ad un riparto parziale a favore dei creditori ipotecari capienti BNL e Centro Leasing.


Per gli altri creditori non sussistono, allo stato, risorse sufficienti per dar luogo a riparti, ferme le eventuali sopravvenienze attive derivanti dal giudizio arbitrale e dalle altre iniziative recuperatorie.

- 0 -

Con osservanza.

Il commissario straordinario

prof. avv. Stefano Ambrosini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Ambrosini', written in a cursive style.